

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI GIARDINI ROMANI APS"

Art.1 - Costituzione dell'Associazione

È costituita l'Associazione Ricreativa e Culturale denominata "Amici dei Giardini Romani APS" (nata lì 8/1/2009 come Associazione "Amici dei Giardini Romani" senza scopo di lucro, a finalità sociali); in breve: "ASS-AGIR APS"; C.F. 97538180585. Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 3 della Costituzione Italiana, dalla legge n. 106 del 6/06/2016 e dal D. Lgs 117/2017 e, nelle more della loro applicazione, tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge n. 383 del 7/12/2000, assumendo la veste giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ad uno degli albi di APS già esistenti, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale dell'Associazione.

Art.2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede in Roma, in Via del Casaleto n° 239 e ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 - Fini non lucrative

L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4 - Principi e scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue i seguenti scopi statutari ed attività istituzionali:

- a) in generale, promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche di interesse sociale;
- b) in particolare, diffondere la cultura dell'arte del giardinaggio e, attraverso questo, l'amore per il mondo vegetale ed il rispetto della natura anche mediante attività editoriali;
- c) collaborare alla conoscenza e alla valorizzazione delle ville e giardini di Roma e dintorni e più in generale delle aree verdi di importanza naturalistica e paesaggistica;
- d) collaborare ad iniziative di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) collaborare ad interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riguardo all'impatto ambientale dei fitofarmaci;
- f) collaborare ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e ad interventi di tutela e ricostituzione del patrimonio vegetale di Roma;
- g) contribuire alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- h) promuovere l'agricoltura sociale e quella più rispettosa dell'ambiente (non soltanto per la metodologia scelta, quanto anche per i risultati conseguiti nel rispetto della salute dell'uomo e dell'ambiente);
- i) promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;
- j) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci;
- k) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e in particolare svolte, in via principale, attività di interesse generale di perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi sociali, l'Associazione può affiliarsi alla FITeL e può aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o Associazioni con gli stessi scopi sociali.

Art. 5 - I Soci

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano, che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa. Gli aspiranti Soci inviano domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento della relativa quota sociale; resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di Soci entro trenta giorni dall'evento. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma dell'iscrizione, ricorrere, contro l'avverso, al collegio dei Probiviri o, in assenza, al Collegio dei Sindaci (Revisori dei conti).

Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla saltuarietà della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi e oltre, tutti i Soci di maggiore età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I Soci minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo, che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettarle o respingerle.

In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione, opportunamente motivata, da parte del Consiglio Direttivo all'interessato.

Sarà facoltà dei richiedenti ricorrere, contro l'avverso, al collegio dei Probiviri o, in assenza, al Collegio dei Sindaci (Revisori dei conti).

Se la richiesta di una nuova iscrizione è presentata da un ex Socio, che non abbia mai ricevuto sanzioni dal Consiglio Direttivo, o trattasi di persona conosciuta da uno o più membri del C.D., essa viene accettata automaticamente.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;
- b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;
- c) esaminare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione a pieno titolo i conviventi e i parenti e affini di primo grado dei Soci e, secondo accordi, i Soci di Associazioni e/o di Federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce o che abbiano stipulato convenzioni o accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Art. 7 - Recesso o esclusione dallo stato di Socio

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Il Socio rimane tale fino a quando non recede dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedano l'esclusione, come stabilito dal successivo Art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che siano iscritti all'Associazione da almeno tre mesi hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, ai quali può liberamente concorrere. I Soci minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la patria potestà.

Art. 8 - Tessera sociale

I Soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. Il tesseramento all'Associazione consente al Socio di partecipare a tutte le attività fino al 31/12 dell'anno in corso.

Art. 9 - Quota associativa

I Soci sono tenuti al pagamento sollecito della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 - Radiazione o espulsione dall'Associazione

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento al Collegio dei Sindaci (Revisori dei conti), che nell'occasione assume i compiti propri del Collegio dei Proviviri.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (o la Presidenza);
- il Collegio dei Sindaci (Revisori dei conti).

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono gratuite; è previsto il solo rimborso delle spese affrontate nell'esercizio delle funzioni statutarie secondo quanto disposto dal regolamento amministrativo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci può deliberare diversamente definendo i limiti e gli oneri.

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci

È composta da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione o tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, sia nella prima che nella seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca i Sindaci (Revisori dei conti);
- approva il bilancio;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Frequenza dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e previsionale dell'anno in corso, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Soci un Segretario verbalizzante; essa è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 16 - Modalità di voto

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del C.C., in quanto compatibili.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (C. D.):

- è composto da un numero minimo di tre consiglieri e un massimo di dieci, eletti dall'assemblea ordinaria fra i Soci e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili;
- si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei Soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo.

Art. 18 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dai Soci con elezione diretta e con preferenza unica.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintendendo alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento; in caso di dimissioni dello stesso, ne assume provvisoriamente la carica per un massimo di tre mesi entro i quali deve convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo della carica stessa.

Art. 20 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi membri.

Predisporre in collaborazione con l'Economo lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del C.D. e del Collegio dei Sindaci.

Cura la redazione dei verbali delle sedute del C.D. controfirmandoli; provvede al disbrigo della corrispondenza e collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione; tiene inoltre aggiornato l'elenco dei Soci e dei loro dati.

Art. 21 – L'Economo

L'Economo è nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei membri del C.D. e, in questo caso, partecipa alle riunioni del C.D. senza diritto di voto.

Provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Si occupa di tutte le pratiche di carattere contabile ed amministrativo e redige in collaborazione con il Segretario i bilanci preventivo e consuntivo che sottopone entrambi al C.D.

Prende in consegna i beni mobili dell'Associazione e tiene aggiornato il libro inventari.

Art. 22 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci e si compone di tre membri effettivi e di eventuali supplenti.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio nella sua prima riunione elegge un Presidente.

N.B. Il Collegio Sindacale assume anche la funzione di Collegio dei Probiviri, qualora se ne richiedesse l'intervento, per:

- a) la risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i Soci o fra questi ultimi e l'Associazione, cercando la composizione amichevole, senza alcuna formalità;
- b) l'esame di reclami o segnalazioni che tutti i Soci hanno diritto di presentare al Consiglio Direttivo in relazione all'attività dell'Associazione.

Le decisioni del Collegio dei Sindaci nelle funzioni di Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci nelle funzioni di Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Art. 23 - Elezioni

Le elezioni per il rinnovo, alla scadenza del triennio, delle cariche del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, devono avvenire entro il termine di approvazione del bilancio, secondo le modalità che verranno stabilite dal C.D.

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote associative;
- eventuali contributi pubblici o privati;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme, di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 25 - Non esigibilità

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 26 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. Successivamente ogni Socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.

Art. 28 - Liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le Associazioni no profit. Successivamente alla costituzione del Registro nazionale del Terzo Settore, in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra Associazione del Terzo Settore previo parere del "Registro nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Segretario
Mario Boccadoro

Il Presidente
Ugo Laneri